

SENT. N° 959/14

RG n. 2181/2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO

Cron. 5292  
Rep. 1857/14

In composizione monocratica:

dr. [REDACTED] giudice

ha emesso la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010 trattenuta in decisione dopo che le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 3.4.14 e vertente

### TRA

[REDACTED] in persona del suo l.r. p.t., elett.te dom.ta in Viterbo, via Chiodaroli 10, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la difende e rappresenta giusta delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

### ED

Banca Monte dei Paschi di Siena - MPS s.p.a., in persona del suo l.r. p.t., elett.te dom.ta in Viterbo, via Cairoli 2, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione notificato

CONVENUTO

### CONCLUSIONI

Per parte attrice come da atto di citazione: " *Piaciuta al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione,*

*pronunciarsi, in via preliminare, a) sulla validità della clausola contrattuale in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed quella sulla determinazione dei tassi passivi con le successive variazioni ( art.7 commi 2 e 3 dei singoli contratti ), nonché della clausola all'art.16 che prevede la unilaterale variazione dei tassi, essendo contralegem , delle condizioni e c.m.s. ; b) dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ( illegittima perché non concordata la capitalizzazione anche su base annuale sino al Luglio 2000 e quella trimestrale dopo il Luglio 2000) , in subordine legittima quella annuale per l'intero periodo contrattuale ; c) dichiarare non dovuta la c.m.s. perché non concordata ; d) conseguentemente , proceduti a nomina di CTU contabile , determinare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dei rapporti dedotti in causa , ordinando il ricalcolo senza anatocismo ; in subordine su base annuale ,con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale , se non dovuto ; della commissione di massimo scoperto, perché non concordata ; della valuta, condizioni e quanto di altro per legge come in narrativa ; con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze peritali statuire come di giustizia in ordine alla condanna dell'Istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite , con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo . Vittoria di spese, funzioni ed onorari ".*

Per parte convenuta come da comparsa di costituzione: " *Piaccia ... rigettare le domande attrici perché infondate... Nella denegata ipotesi ... dichiarare comunque prescritte le somme percepite dalla banca anteriormente al decennio precedente la notifica della*

*citazione, riconoscere gli interessi sulle somme da restituire solo a  
for tempo dalla notifica della domanda giudiziale..."*

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.4.14 le parti  
concludevano come da verbale dell'anzidetta udienza.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con citazione notificata il [REDACTED] la [REDACTED] conveniva  
innanzi a Questo Tribunale la Banca MPS spa chiedendo  
l'accertamento delle condizioni, interessi, commissioni, spese e  
capitalizzazione del rapporto di cc con la stessa intrattenuto e quindi  
la rideterminazione del saldo e la condanna alla restituzione  
dell'eventuale saldo attivo.

Esponeva parte attrice che era cliente della banca convenuta avendo  
accesso prima del 1992, il cc n. [REDACTED] affidato per euro 160.000  
nonchè il c/c per anticipi n. [REDACTED] affidato per euro 600.00 ed  
il c/e [REDACTED] per anticipo fatture per euro 400.000; che i conti  
erano aperti ma i contratti non erano mai stati consegnati; che era  
stato illegittimamente applicato l'anatocismo trimestrale sino al  
2000; che il saldo dei conti era

stato sempre determinato capitalizzando trimestralmente gli  
interessi passivi; che tale prassi aveva violato l'art. 1283 c.c. ed era  
stata dichiarata illegittima e nulla; che dopo il 2000 la  
capitalizzazione trimestrale non era stata approvata per iscritto dal  
correntista ma era stata unilateralmente applicata dalla banca; che  
parimenti non dovute erano le somme calcolate quale anatocismo  
annuale essendo nulle le relative clausole; che non era stato previsto  
il tasso concretamente applicato rimanendo indeterminato; che  
anche le variazioni non erano state concordate; che dette clausole  
erano nulle per indeterminazione; che la mancata contestazione  
degli estratti conto non aveva sanato la nullità evidenziata; che gli

estratti conto avevano efficacia contabile e non sostanziale relativamente al rapporto giustificante l'attribuzione patrimoniale; che la clausola non aveva reso possibile l'esatta determinazione dei tassi applicabili; che per tale motivo era nulla ed improduttiva di effetti giuridici; che la banca non poteva modificare unilateralmente le condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente applicando un tasso superiore a quello legale originariamente pattuito; che il cliente non aveva mai approvato tali variazioni; che la commissione di massimo scoperto non era stata concordata in contratto; che era dunque necessario ricalcolare i tassi applicati per verificare l'eventuale superamento di quelli "soglia" e che aveva diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. di quanto pagato in eccesso.

Si costituiva in giudizio la Banca MPS esponendo che la [REDACTED] aveva acceso nel 1990 presso una sua agenzia un rapporto di cc n. [REDACTED]; che a tale conto erano stati collegati quello anticipi su fatture e quello su certificati auto; che tutte le operazioni ed i movimenti erano stati contabilizzati sul cc ordinario; che erano state sottoscritte nuove condizioni contrattuali; che nei diversi contratti sottoscritti erano state riportate esplicitamente le condizioni applicate; che legittimamente gli interessi erano stati contabilizzati trimestralmente in forza degli usi normativi; che gli stessi erano stati per lungo tempo considerati legittimi; che la clausola per determinare gli interessi era da considerare valida ed efficace; che detta clausola era stata approvata e non erano mai stati contestati i conti effettuati applicando la stessa; che parte attrice non aveva specificato quali tassi erano da applicare e quale fosse il "giusto dovuto"; che erano comunque prescritti i diritti di restituzione di somme addebitate dalla banca risalenti oltre il decennio; che il diritto alla restituzione degli interessi si era prescritto in cinque anni



è che la prescrizione decorreva non dalla data di chiusura del conto ma da ogni singolo pagamento ritenuto indebito.

Istruita come in atti e disposta ctu contabile, la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate durante l'udienza del [REDACTED]

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattasi di azione proposta dalla correntista [REDACTED] nei confronti della Banca MPS spa per ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficacia della clausole contrattuali regolanti il rapporto di cc n. [REDACTED] e di quelli collegati, accertando il tasso concretamente applicato e quindi per ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dell'eventuale saldo attivo.

La domanda è accolta come di seguito illustrato.

Coerenti ed utili per il decidere sono le conclusioni del CTU, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, poiché si fondano su criteri scientifici condivisibili e razionali.

Il ctu ha considerato unitario il rapporto, cc ordinario e collegati, evidenziando negli allegati le rimesse solutorie, ragion per cui appare aver esaurito il suo compito non necessitando la causa alcuna istruzione ulteriore.

Il rapporto è unitario anche per quanto riguarda la contabilizzazione degli interessi, confluiti nello stesso conto e capitalizzati con le altre poste negative del correntista, ragion per cui non è possibile considerare prescritta una parte del diritto alla restituzione poiché quanto pagato in eccesso deriva dalla sommatoria di diverse voci ognuna incidente sulla capitalizzazione. Quindi gli effetti si continuano a produrre e non sono singolarmente enucleabili.

La restituzione deve aver luogo perché il saldo passivo così determinato ha annullato e continua ad annullare le eventuali

rimesse attive proprio per l'applicazione delle clausole illegittime circa la capitalizzazione, la esm ed il tasso di interessi applicati.

La ~~XXXXXXXXXX~~ ha diritto, stante l'illegittimità della capitalizzazione applicata, le esm richieste, i tassi di interesse applicati, alla restituzione della somma di € 162.880,00 oltre interessi dalla domanda.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ~~XXXXXXXXXX~~, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

1)- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, dichiarate nulle e inefficaci le clausole relative alla capitalizzazione, alla esm, alla determinazione del tasso debitore, condanna la Banca convenuta a restituire alla ~~XXXXXXXXXX~~ la somma di € € 162.880,00 oltre interessi dalla domanda;

2)- condanna parte convenuta alla rifusione in favore della attrice delle spese del presente giudizio, che liquida in € 500,00 per spese ed € 3.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Così deciso in Viterbo il 26.8.14



IL GIUDICE